

La riforma forense nell'ottica dell'occupazione giovanile

di Gaia Gioli

La riforma restituisce all'Avvocatura la propria funzione sociale di servizio per la tutela dei diritti dei cittadini, in condizioni di autonomia e indipendenza. Con queste parole il presidente del Consiglio nazionale forense (CNF), Guido Alpa, ha accolto la notizia dell'approvazione in via definitiva della riforma dell'ordinamento forense lo scorso 21 dicembre 2012.

Dopo quasi ottanta anni dall'ultimo intervento del legislatore, il voto dell'aula del Senato ha suggellato quattro anni di lavoro parlamentare per la realizzazione di uno "Statuto degli avvocati" che innoverà l'amministrazione della giustizia. Tuttavia il testo di legge, più che la degna conclusione di un percorso normativo, ne sembra verosimilmente l'inizio. Si parla già infatti di "riformare la riforma".

Il testo di legge, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, si compone di 67 articoli suddivisi in sei titoli, alcuni dei quali suddivisi in capi e rubricati rispettivamente: Disposizioni generali (artt. 1-14); Albi, elenchi, registri (artt. 15-23); Organi e funzioni degli ordini forensi (artt. 24-39); Accesso alla professione forense (artt. 40-49); Il procedimento disciplinare (artt. 50-63); Delega al Governo e disposizioni transitorie (artt. 64-67).

La nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense ha normato in maniera profondamente diversa, rispetto al passato, i temi della tutela del cliente, del controllo della continuità ed effettività dell'esercizio professionale, della qualificazione e disciplina del rapporto di tirocinio; senza dimenticare le modifiche apportate alla disciplina delle specializzazioni, all'assicurazione obbligatoria, alle società tra professionisti, al conferimento dell'incarico e alle tariffe professionali. Ciò è stato possibile grazie all'impegno che gli avvocati hanno profuso per raggiungere tale obiettivo. La riforma forense rappresenta, infatti, una legge fortemente voluta dal mondo dell'avvocatura e altrettanto fortemente contestata dai giovani che la interpretano come un passo incompleto nel percorso di riforma intrapreso, nonché una chiusura nei loro confronti.

La prima accusa è facilmente verificabile con la lettura dell'art. 1, comma 3, secondo cui l'attuazione della legge avverrà tramite regolamenti del Ministero della giustizia, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) per le seguenti materie: associazioni tra professionisti, specializzazioni, permanenza di iscrizione all'albo, elezione degli ordini, istituzione degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, tirocinio. Diversamente, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense si attiverà per le sole materie di suo interesse, quale quella della formazione continua, in cui le è stata lasciata assoluta libertà, data l'assenza del benché minimo criterio o linea guida.

Per quanto attiene invece l'accusa di chiusura nei confronti dei giovani, basta far riferimento alla disciplina dell'esame di Stato, per comprenderne le ragioni. È stata introdotta una modalità diversa di esame rispetto al passato ed un numero inferiore di materie a scelta del candidato, a favore delle materie obbligatorie. Inoltre sarà introdotto il divieto di utilizzo di codici commentati o testi relativi al tema proposto, pena la reclusione fino a tre anni. Il dettato normativo è improntato sicuramente in un'ottica garantista, finalizzato a stimolare lealtà, probità, diligenza e competenza degli avvocati nei confronti dei loro clienti, in considerazione del ruolo sociale della professione, volta alla difesa dei cittadini, nel rispetto dei principi della corretta e leale concorrenza.

Questo non sembra valere nei confronti degli avvocati già iscritti all'albo, poiché il legislatore non ha inasprito i requisiti per l'adempimento dell'obbligo di formazione continua. Al momento, tuttavia, l'unica certezza risiede nel superamento del sistema di crediti formativi, in attesa che il CNF renda note le nuove modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento. L'analisi della norma dal punto di vista degli effetti che questa ha prodotto sui giovani, non può prescindere dalla lettura del titolo IV capo I (artt. 41-45) che disciplina il tirocinio per l'accesso alla professione, quale modalità di "addestramento pratico e teorico finalizzato a far conseguire al praticante le capacità necessarie per l'esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale" (comma 1, art. 41), che non determina di diritto l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato (comma 11, art. 41). Da notare che il contenuto del comma 11 contravviene con quanto disposto dallo stesso legislatore al comma seguente, il quale riconosce al laureato magistrale in giurisprudenza, una volta terminato il primo semestre il tirocinio, la facoltà di sostituire il proprio dominus nell'esercizio dell'attività professionale, sotto il suo controllo e responsabilità.

Se a ciò si aggiunge il fatto che è statuito l'obbligo del rimborso delle spese sostenute dal giovane per conto dello studio presso cui svolge il tirocinio e che, decorso il primo semestre di pratica, è ammesso il versamento (facoltativo) di un'indennità o di un compenso per l'attività svolta, commisurata all'effettivo apporto professionale, diventa chiaro il contrasto tra il divieto di instaurare un rapporto di lavoro subordinato con il dominus e le modalità con cui nei fatti è svolto il tirocinio. A tal proposito e considerando l'elemento del compenso, la riforma forense vieta qualunque tipo di rimborso spese (anche documentato) nei primi sei di tirocinio, mentre lo ammette nei successivi. Novità di assoluto rilievo rispetto all'art. 26 del codice deontologico (che già aveva previsto all'articolo 26 comma 1, un "compenso proporzionato all'apporto professionale" da versare dopo un periodo iniziale di tirocinio) è la previsione di un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio, a fronte di uno specifico contratto sottoscritto tra dominus e praticante. Sebbene la pratica forense, così regolamentata, si conformi al disposto dell'art 6 del d.P.R. n. 17 del 2012 per quanto riguarda il rimborso spese, è indubbio che la previsione di un compenso aggiuntivo, non solo supera i limiti imposti dallo stesso articolo, ma mina alle basi i presupposti per ricorrere al contratto di apprendistato per il praticantato, già disciplinato dall'art. 5 comma 1 del Testo Unico per l'apprendistato (d.lgs. n. 167/2011) e dall'art. 31 del Ccnl per i dipendenti degli studi professionali, offrendo condizioni di minor tutela per il giovane laureato in giurisprudenza. Oltre tutto, per ovviare ad una carenza formativa del tirocinio, è concesso di svolgere fino a due tirocini contemporaneamente, alle medesime condizioni, previa richiesta del praticante e autorizzazione del competente consiglio dell'ordine, solo ed esclusivamente nel caso in cui la mole di lavoro di uno dei suddetti avvocati sia tale da non permettere al praticante una sufficiente offerta formativa.

Infine, sempre per quanto riguarda la disciplina del tirocinio, è da osservare che la durata del tirocinio è stabilita in 18 mesi, in conformità con quanto disposto dall'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012 e dal Regolamento di riforma degli ordinamenti professionali, durante i quali il tirocinante deve frequentare, con profitto, corsi di formazione obbligatori, il cui carico didattico non deve essere inferiore alle 170 ore nell'arco dei 18 mesi (art. 43).

Sorge spontaneo domandarsi come il suddetto carico formativo, pratico e teorico, sia conciliabile con lo svolgimento di un impiego di qualsiasi natura – presso enti pubblici o privati – ancorché non sussistano evidenti motivi di conflitti d'interesse e l'impiego eventuale non sia prevalente sul praticantato. È logico pensare, quindi, che se il tirocinio deve rimanere la principale "occupazione" dell'aspirante avvocato, l'ipotesi di conciliazione non si realizzerà, soprattutto dal momento che l'art. 18 (clausola di incompatibilità) statuisce che la professione di avvocato è incompatibile con le altre attività di lavoro autonomo o di impresa commerciale o con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.

Non sostiene la carriera dei giovani avvocati neppure l'articolo 13 che, in un'ottica di continuità con il d.l. n. 1 del 2012 che ha abrogato le tariffe professionali, conferma il principio di libera pattuizione del compenso tra le parti. Addirittura, tale principio è esacerbato dalla previsione

dell'assoluta gratuità della prestazione. Infatti, le uniche condizioni poste dal legislatore, sono il divieto di ricompensare l'avvocato con una quota o la totalità del bene oggetto della prestazione o del litigio e la forma scritta dell'accordo sul compenso all'atto del conferimento dell'incarico. In mancanza della forma o del consenso, sarà necessario applicare i parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3.

Inoltre, se si considera oltre a quanto già indicato che, per la prima volta, è ammessa la facoltà per l'avvocato di esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore, è indubbio che l'articolo 13 costituisca un'apertura notevole rispetto al passato. Al contempo è verosimile che si ripercuotano sugli stessi giovani avvocati effetti controproducenti, legati al rischio di riduzione dell'attivo fatturato.

Diversamente, il disposto degli articoli 4 e 5 (titolo I) sembra gettare le basi per due strumenti che, in un certo qual modo, potrebbero tutelare i giovani: la società tra professionisti e multisettoriale e la società tra avvocati. L'articolo 4 stabilisce infatti che possono costituirsi società a cui partecipano, oltre agli iscritti all'albo forense, liberi professionisti appartenenti ad altre categorie, secondo un contratto di associazione in partecipazione. L'art. 5 contiene, invece, una delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo volto a disciplinare le società tra avvocati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in oggetto. Nel frattempo, l'articolo su menzionato indica i criteri cui il Governo dovrà attenersi. A titolo esemplificativo, si ricorda che soci della società tra avvocati possono essere solo avvocati iscritti all'albo, che esercitano la professione nel rispetto del codice deontologico; le uniche forme societarie concesse sono quelle della società di persone, società di capitali, società cooperativa, i cui redditi prodotti si qualificano in ogni caso quali redditi di lavoro autonomo; l'esercizio della professione forense in forma societaria non costituisce attività d'impresa.

In conclusione, l'obiettivo perseguito dal legislatore è quello di consentire l'accesso e la permanenza nella professione di avvocato solo ai più meritevoli e a chi esercita effettivamente la professione, garantire una maggiore qualificazione e preparazione dei professionisti, ed infine offrire la maggiore trasparenza possibile nei rapporti con i cittadini, anche attraverso un maggiore controllo sulla correttezza del professionista.

Non è detto che tale obiettivo sia raggiungibile a queste condizioni. La legge in oggetto, infatti, guarda alla professione da un unico punto di vista (quello dell'avvocato iscritto), senza avere alcuna cura di proiettare lo sguardo al futuro della categoria. Infatti, la riforma dell'avvocatura con l'inasprimento dell'esame di Stato ha cercato di realizzare un obiettivo meritevole, ovvero quello di ridurre il numero degli avvocati italiani che allo stato attuale delle cose si aggirano intorno alle 247 mila unità rispetto ad una popolazione di quasi 61 milioni (dati Albo nazionale degli avvocati, 2012). Al contempo, rappresenta anche una seria minaccia per i futuri professionisti che difficilmente realizzeranno un volume di affari simile a quello degli avvocati attualmente in forza, a causa della previsione della gratuità del servizio. Di conseguenza, da una riduzione del numero degli iscritti all'albo non è detto che segua, necessariamente, una maggiore fortuna per questa tipologia di professionisti. Inoltre, la riforma sembra avere dimenticato il fenomeno sociale della mono-committenza. Infatti l'introduzione del principio dell'indipendenza rischia di far cancellare dall'albo migliaia di professionisti che, privi delle risorse per poter avviare un proprio studio professionale o per poter diventare soci di una società tra professionisti, sono costretti ad operare in una situazione di quasi-dipendenza, caratterizzata dalla assoluta mancanza di strumenti organizzativi e strutture proprie e da un fatturato riconducibile esclusivamente all'avvocato-datore di lavoro.

Sarebbe stato auspicabile invece prevedere incentivi per chi opera il passaggio dalla mono-committenza ad un rapporto di lavoro stabile (soprattutto se per il tramite del contratto di apprendistato), e, per tutti i casi che esulano dall'ambito soggettivo di applicazione del contratto di apprendistato, finanziamenti erogati dal CNF o dagli ordini territoriali ai giovani professionisti neo iscritti.

Gaia Gioli

Scuola internazionale di Dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro
ADAPT-CQIA, Università degli studi di Bergamo